

D.M. 5 settembre 1947 ⁽¹⁾.

Approvazione delle tabelle riguardanti le tariffe dei medicinali e materiali sanitari sottoposti al controllo preventivo dell'istituto superiore di sanità ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 ottobre 1947, n. 229.

(2) Vedi gli artt. 180, u. co. e 182, co. I, del T.U. 1934 delle leggi sanitarie; l'art. 17, [R.D. 18 giugno 1905, n. 407](#) e l'art. 11, [R.D. 28 gennaio 1935, n. 145](#), riportati ai nn. B/II, G/I e I/I.

Cfr. anche l'art. 3, [D.M. 14 ottobre 1923](#), l'art. 3, [D.M. 10 gennaio 1932](#) e l'art. 3, [D.C.G. 31 luglio 1941](#), riportati ai nn. G/II, G/IV e G/VI.

1. Sono approvate le seguenti tabelle *A* e *B* indicanti i sieri, vaccini, fermenti lattici e prodotti antibiotici e biologici sottoposti al preventivo controllo dell'Istituto superiore di sanità, nonché le tariffe relative.

È approvata, altresì, la tabella *C* indicante le prestazioni da effettuarsi dall'Istituto stesso per il controllo di apparecchi, delle sostanze radioattive e dei presidi medico-chirurgici, nonché le tariffe relative ⁽³⁾.

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, [D.M. 30 ottobre 1947](#) (Gazz. Uff. 22 gennaio 1948, n. 17).

Tabella A

1. - Sieri, vaccini e prodotti affini, sia per uso umano che per uso veterinario, di qualsiasi natura: L. 5000.
2. - Fermenti lattici: L. 5000.
3. - Prodotti antibiotici: L. 5000.

La tariffa potrà essere elevata sino al limite massimo di lire 10.000 a giudizio del capo laboratorio, quando i mezzi adoperati per il controllo, in relazione alla speciale natura dei prodotti, richiedono spese eccezionali.

Tabella B

1. - Vitamina A, B₁, B₂, B₆, PP, C, P, D₂, E, K, F, altre eventuali, per ciascuna vitamina: L. 10.000.

Quando le vitamine si debbono isolare da prodotti medicinali complessi la somma suddetta verrà aumentata di L. 3000.

2. - Ormoni dell'ipofisi, della tiroide, della paratiroide, del pancreas, degli organi sessuali, del surrene ed altri ormoni e prodotti opo ad organoterapici, per ciascun componente: L. 10.000.

3. - Preparati chemioterapici: L. 10.000.

4. - Fermenti solubili: L. 2000.

Quando si debbono misurare attività biologiche di materie prime, l'importo delle tariffe suddette potrà essere elevato, a giudizio del capo laboratorio, sino al limite massimo di L. 15.000, per ciascuna materia prima.

Tabella C

1. - Determinazione delle caratteristiche di apparecchi per alimentazione di ampole per raggi X: L. 6000.

2. - Determinazione delle caratteristiche di ampole per raggi X: L. 3000.

3. - Collaudo di materiali anti X: guanti al paio L. 150; vetri, L. 150 cadauno; grembiuli, L. 300 cadauno; pareti, piani, tappeti ed altro materiale schermante in genere, L. 600 per il primo metro quadrato o frazione, L. 300 per ogni successivo metro quadrato o frazione.

4. - Studio di sorgenti di radiazione in uso in terapia: L. 7000.

5. - Determinazione delle caratteristiche di apparecchi elettro-medicali: a secondo della importanza di essi ed a giudizio del capo laboratorio, da L. 2000 a L. 4000.

Sulla tariffa predetta è praticata la riduzione del 25% quando vengono presentati al controllo almeno 100 apparecchi elettro-medicali e del 30% per 200 e più.

6. - Taratura di termometri: L. 70 per ogni termometro sino a dieci; per la seconda decina sino a cento, L. 60: da 101 in poi, L. 50.

7. - Taratura di apparecchi di misura in genere, a secondo dell'importanza di essi, da L. 1000 a L. 5000, a giudizio del capo laboratorio.

8. - Controllo di apparecchi emanogeni, contenenti non più di mezzo milligrammo di radioelemento, per ciascuno L. 500.

9. - Controllo ed apposizione del contrassegno sugli schermi per radiologia:

a) schemi radiografici:

delle dimensioni 9×12 , 13×18 e 18×24 : L. 400 alla coppia;

delle dimensioni 24 × 30, 30 × 40 e superiori: L. 600 alla coppia.

Sulla tariffa predetta è accordata la riduzione del 25% quando vengono presentate al controllo almeno 100 coppie e del 30% per 200 e più coppie;

b) schermi radioscopici: ciascuno L. 1000.

È accordata la riduzione del 25% quando vengono presentati al controllo almeno 25 schermi.

10. - Determinazione di radioattività su composti puri o quasi puri:

da 1 a 30 milligr. di radio elemento: L. 1500;

da 31 a 100 milligr. di radio elemento: L. 2600 ⁽⁴⁾.

11. - Determinazione di radioattività:

a) di preparati minerali o rocce: L. 1000;

b) su acque radioattive:

se l'acqua risulta inattiva: L. 1000;

se l'acqua risulta attiva: L. 3000.

Per misure di radioattività di acque, che dovessero essere compiute sul posto, saranno a carico del richiedente, oltre il diritto fisso di cui al n. 11, lettera b), della presente tariffa, anche le indennità ed i rimborsi di spese al funzionario incaricato del sopraluogo nella misura doppia di quella allo stesso spettante ⁽⁴⁾.

12. - Controllo dei prodotti disinfettanti e disinfestanti e dei presidi medico-chirurgici in genere: L. 5000.

La tariffa potrà essere elevata sino al limite massimo di L. 10.000, a giudizio dell'Istituto, quando i mezzi adoperati per il controllo, in relazione alla speciale natura dei prodotti, richiedano spese eccezionali ⁽⁵⁾.

⁽⁴⁾ Sostituiscono la tabella alleg. C, al regolamento sulle ricerche e utilizzazione delle sostanze radioattive, approvato col [D.M. 10 giugno 1924](#). Cfr. anche l'art. 195, co. II, del T.U. 1934 delle leggi sanitarie.

⁽⁴⁾ Sostituiscono la tabella alleg. C, al regolamento sulle ricerche e utilizzazione delle sostanze radioattive, approvato col [D.M. 10 giugno 1924](#). Cfr. anche l'art. 195, co. II, del T.U. 1934 delle leggi sanitarie.

⁽⁵⁾ Numero aggiunto dall'art. 2, [D.M. 30 ottobre 1947](#).

2. È revocata ogni altra disposizione contraria e comunque incompatibile con quella del presente decreto.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

